



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile - Fallimentare**

**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,  
vista la proposta di piano del consumatore presentata da **Casole Ferruccio**

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza Avv. Mauro Fortunato Magnelli;

letti gli atti ed i documenti;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Casali del Manco (CS), alla via Verticelli n.49;
- non essere il ricorrente a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a sè imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta, con previsione di:

- Soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili;
- Soddisfacimento dei creditori privilegiati mobiliare ed immobiliari nella misura del 70%;
- Soddisfacimento dei chirografi nella misura del 2530%;
- Durata del piano 102 mesi (8 anni e 5 mesi);
- Rata mensile da destinare al piano pari ad Euro 900;

ritenuto opportuno fissare l'udienza e sottoporre al contraddittorio fra le parti i profili relativi alla (I) meritevolezza del consumatore, (II) all'operatività della falcidia immobiliare ex art. 7 l.3/2012, (III) alle ragioni della falcidia mobiliare;

precisato che il debito verrà dal professionista gestore ulteriormente attualizzato, nuovamente, nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima), attualizzazione che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza.

rilevato invece non esservi rilievi da compiere in relazione alla durata, accettabile, nonché rispetto all'individuazione delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;

ritenuto altresì opportuno che vengano precisati (IV) degli altri membri della famiglia reddito debitoria e patrimonio, dovendo concorrere alle valutazioni complessive;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 3 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

**P.Q.M.**

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

**FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno **15 settembre 2022 ore 11.00**;

**ORDINA**

che la proposta, ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 luglio 2022;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 12 luglio 2022.

che il professionista Avv. Magnelli si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 12 luglio 2022;

che il professionista dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 9 settembre 2022

**DISPONE**

trovarsi conferma le indicazioni già rese in ordine:

- all'improcedibilità/improseguibilità delle azioni cautelari;
- nonché al divieto di acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Avv. Magnelli) e al ricorrente (Avv. Greco).

Cosenza, 4 giugno 2022

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte